

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Numero: **37** Data: **29/04/2014**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno **Duemilaquattordici** nel mese di **Aprile** il giorno **Ventinove**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
FOIETTA FLAVIO	S	VALBONESI DANIELE	S
BOATTINI LUCA	N	RINALDINI MARIALISA	N
LOMBARDI FLEANA	S	BIANDRONNI GIANCARLO	S
NERI LUCIANO	S	SAMPAOLI FRANCO	S
TOSCHI ANGELO	N	CAMPITELLI FLEANA	S
LUNGHERINI PIERO	S	PINI PINO	S
MAMBELLI GIOVANNI	S	MORELLI DOMENICO	N
GUIDI ISABEL	S		
BRAVACCINI MAURIZIO	S	TOTALE PRESENTI 12	

Sono inoltre presenti gli assessori esterni **MICHELACCI FABIO**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PUPILLO MARCELLO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **FOIETTA FLAVIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **SAMPAOLI FRANCO, MAMBELLI GIOVANNI, BIANDRONNI GIANCARLO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 669, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- all'art. 1, comma 671, che *la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;*

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili*».

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, pari ad euro 247.000,00, attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 58,27% dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- Illuminazione pubblica: euro 155.378,00
- Manutenzione strade: euro 268.475,00

Considerato che:

- il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- il Comune utilizzando l'aliquota del 3 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente inferiori al prelievo IMU;

- per i soli anni 2012 e 2013 la normativa concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli a carico, pari a 50 euro per figlio;

Considerato che è possibile finanziarie un'ulteriore detrazione di euro 25 per ogni figlio fiscalmente a carico limitando il beneficio della detrazione e dell'ulteriore detrazione per figli ai soli nuclei famigliari che hanno un reddito imponibile Irpef non superiore a 50 mila euro, anche considerando che l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che nel disciplinare le riduzioni occorre altresì tener conto della capacità contributiva della famiglia.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 247.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- 1) aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤250	100
>250 e ≤300	90
>300- ≤350	80
>350-≤400	60
>400-≤450	40
>450-≤500	30

- 3) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro.
- 4) nel caso di soggetti passivi persone giuridiche la detrazione si applica prescindere dal requisito reddituale;
- 5) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
- 6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

propone di deliberare,

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- 1) aliquota Tasi del 3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile Irpef relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤250	100
>250 e ≤300	90
>300- ≤350	80
>350-≤400	60
>400-≤450	40
>450-≤500	30

- 3) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro.
- 4) nel caso di soggetti passivi persone giuridiche la detrazione si applica prescindere dal requisito reddituale;
- 5) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.
- 6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
- 7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Acquisito il **parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa**, e dal Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L. 174/12), (allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 84 del 16/04/2014, allegato 1. al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato atto che essendo, la presente delibera, propedeutica alla delibera del bilancio, la discussione si svolge in un unico verbale allegato alla delibera n. 38 in data odierna (approvazione bilancio);

Ritenuto di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

CON VOTI unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente richiamata unitamente ai suoi allegati.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

CON VOTI unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to FOIETTA FLAVIO

Il Segretario Comunale
F.to PUPILLO MARCELLO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **08/05/2014**

Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **08/05/2014**

Lì **08/05/2014**

Il Segretario Comunale
F.to PUPILLO MARCELLO

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO